

OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso n. 2 ricorsi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano in materia di I.C.I.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di resistere ai seguenti giudizi promossi avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano da:
 - **CEOLA OTELLO** avverso la sentenza n. 230/43/2005, depositata in data 20.02.2006, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 43;
 - **CEOLA OTELLO** quale erede della Sig.ra **Ranuffi Wilma** avverso la sentenza n. 229/43/05, depositata in data 20.02.2006, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 43;
- accolte le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano da **CEOLA OTELLO** avverso la sentenza n. 230/43/2005, depositata in data 20.02.06, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 43;
2. di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano da **CEOLA OTELLO** quale erede della Sig.ra **Ranuffi Wilma** avverso la sentenza n. 229/43/05, depositata in data 20.02.2006, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 43;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

RELAZIONE

Nell'anno 2005, l'ufficio, resisteva in giudizio avverso n. 2 ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, promossi da:

1. **Ceola Otello:**

avverso avviso di accertamento n. 60 del 17.12.2004 per annualità 1999 e 2000;

2. Ceola Otello nella sua qualità di erede della Sig.ra Ranuffi Wilma:

avverso avviso di accertamento n. 61 del 17.12.2004 per annualità 1999 e 2000.

La Commissione adita, dopo aver proceduto alla discussione nel corso dell'udienza del 28.11.2005 pronunciava sentenza di rigetto dei ricorsi compensando le spese di giudizio.

Avverso tali sentenze, i contribuenti di cui sopra proponevano ricorso in appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano chiedendo, in accoglimento del proposto appello, l'annullamento e/o la revoca delle sentenze appellate e l'annullamento degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Sesto San Giovanni ai fini dell'ICI.

I ricorrenti evidenziano, tra i motivi di ricorso l'"erronea applicazione di legge" e l'"omessa pronuncia sulla dedotta nullità de(gli) avvisi(i) di accertamento sopraindicato per violazione dell'art. 74 della legge 21-11-2000 n. 342 ("Misure in materia fiscale")".

In considerazione del fatto che la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, si è pronunciata accogliendo pienamente quanto controdedotto dal Comune di Sesto San Giovanni, rigettando in prima istanza i ricorsi di cui sopra e poiché si ritiene che i ricorsi proposti in appello avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano, evidenzino anch'essi, nell'impianto costruttivo e nelle motivazioni addotte, lacune interpretative ed eccezioni tali da consentire una fondata opposizione agli stessi, si propone di deliberare l'autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o a suo delegato ai fini della costituzione in giudizio rispetto ad ognuno di essi.

Sesto San Giovanni, 30.04.2007

IL FUNZIONARIO
dr. O. Venezia